

**Articolo 1, commi 422-428**  
*(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza)*

422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

423. Per le finalità di cui al comma 422, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato

di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.

426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e

posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 423. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.

428. Le modalità attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

I **commi da 422 a 428** contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di **contributi con le modalità del finanziamento agevolato** – nel limite massimo di **1.500 milioni di euro** concessi dalle banche a valere sul *plafond* messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai **soggetti** privati e alle attività economiche e produttive **danneggiati da eventi calamitosi** per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423).

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un **credito di imposta**, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le

modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate **nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016** (commi 424-427).

A partire dal sisma del 2009 in Abruzzo, allo scopo di far fronte alle esigenze della ricostruzione del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive, sono stati previsti contributi, erogati sotto forma di finanziamenti agevolati concessi dalle banche operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici a valere su specifici *plafond* di provvista di scopo messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse della cd. "gestione separata" (risparmio postale). Nello specifico sono stati costituiti presso Cassa il cd. "Plafond ricostruzione Abruzzo", ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 39/2009, e il "Plafond" ricostruzione sisma 2012" ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 95/2012.

E' riconosciuto un credito di imposta ai soggetti beneficiari, che è ceduto alle banche in luogo del pagamento degli oneri dei finanziamenti agevolati .

Per un approfondimento sugli interventi della Cassa depositi e prestiti, si rinvia al dossier documentazione e ricerche n. 204/1 "[Cassa depositi e prestiti: principali linee di intervento](#)".

In particolare, il **comma 422** disciplina la **concessione di contributi** a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, **con le modalità del finanziamento agevolato**, in relazione alle **ricognizioni dei fabbisogni completate** dai Commissari delegati e **trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile** per la successiva istruttoria. In tal modo, secondo quanto prevede esplicitamente la norma, si intende dare avvio alle misure volte a fronteggiare i danni conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi. La norma in esame definisce pertanto un meccanismo di finanziamento agevolato destinato (sulla scorta di quanto sinora previsto per i terremoti del 2009 e del 2012) a far fronte ai danni conseguenti a eventi calamitosi per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

La lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della L. 225/1992 (richiamata dal comma in esame) stabilisce che con le ordinanze di protezione civile, emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al verificarsi di eventi calamitosi, si dispone in ordine alla "ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza".

Lo stesso comma precisa che le finalità da perseguire e i **criteri** a cui attenersi nella concessione dei citati contributi dovranno essere **stabiliti con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri**.

Le stesse deliberazioni provvederanno ad indicare le Amministrazioni pubbliche che provvederanno alla concessione dei contributi in questione.

Con riferimento a tali deliberazioni, il comma in esame dispone che esse dovranno essere **assunte** ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2.

Tale lettera stabilisce che con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti (per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei Ministri, **sentita la Regione interessata**.

Il **comma 423**, sempre al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive danneggiati da calamità, prevede disposizioni volte alla concessione di **finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato** ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi:

- nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro;
- e comunque **nei limiti delle disponibilità** di cui al comma 427.

La disposizione in esame si applica ai medesimi **territori individuati dalle deliberazioni** del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del comma 422.

In tali territori e per le finalità suindicate, viene consentito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori, di contrarre finanziamenti, secondo **contratti tipo** definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato. Si prevede l'**intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.

La richiamata lettera a) del comma 7 dispone, al primo periodo, che la CDP S.p.A. finanzia sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Il successivo **secondo periodo** stabilisce che l'utilizzo dei citati fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra **operazione di interesse pubblico** prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze (con

apposito decreto), tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

La **garanzia** dello Stato è **elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**.

Ciò nel rispetto dell'art. 31 della L. 196/2009, secondo cui in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

L'**attuazione** delle disposizioni dettate dal comma in esame viene demandata ad appositi **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**, che dovranno:

- concedere la garanzia dello Stato e definire i criteri e le modalità di operatività della stessa;
- definire le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo dei finanziamenti.

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un **credito di imposta**, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate **nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016**. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto. I **finanziamenti agevolati** hanno una durata massima venticinquennale. I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento ovvero di utilizzo per finalità diverse (**commi 424-426**).

Come già anticipato, per quanto riguarda il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il meccanismo di finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato e associato ad un credito d'imposta, è stato previsto dall'**articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012** (e successive modifiche e integrazioni).

Al riguardo si ricorda che l'articolo 11, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 76 del 2013, analogamente a quanto prevede la norma in esame, ha precisato che sono assistiti da **garanzia statale** non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma ha chiarito, inoltre, che il limite massimo della garanzia statale (in quel caso di 6 miliardi) è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

Nel [Provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate dell'11 gennaio 2013, attuativo del citato articolo 3-*bis* (recante, come detto, un meccanismo del tutto analogo a

quello previsto dalla norma in esame), è chiarito che **il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso**. A tal fine la banca recupera l'importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l'istituto della compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) ovvero mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (cessione delle eccedenze delle imposte sui redditi nell'ambito del gruppo societario). La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di **fruizione del credito di imposta, nel limite di 60 milioni di euro annui** a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato (**comma 424**).

Il **comma 425** dispone che il soggetto che eroga il finanziamento debba comunicare all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

L'ammontare del **finanziamento** è erogato **al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità** da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.

Il **comma 426** disciplina le **modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati**, che hanno una **durata massima venticinquennale**. In particolare, essi sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche finanziatrici.

Si prevede, inoltre, che i **contratti di finanziamento** devono contenere specifiche **clausole risolutive espresse**, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate dalle disposizioni in esame. Nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche che hanno stanziato i contributi, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle

somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (il quale prevede la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile.

Il **comma 427** prevede che il **Ministero dell'economia e delle finanze**, entro il 31 marzo di ciascun anno, **verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio**, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, **fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro**. Il predetto Ministero provveda alla **comunicazione, al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, dell'esito della verifica** in questione.

Il **comma 428** prevede che le **modalità attuative** dei commi in esame (da 422 a 428) siano **definite con ordinanze di protezione civile** adottate:

- **d'intesa con le regioni** rispettivamente interessate;
- e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La definizione delle modalità attuative attraverso le ordinanze, secondo il medesimo comma, è volta ad assicurare:

- uniformità di trattamento;
- un efficace **monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse;
- il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423.